

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione centrale per le autonomie – Sportello delle autonomie, 12 agosto 2005, n. 4/2005

Ammissione degli stranieri extracomunitari all'elettorato attivo e passivo per la elezione degli organi degli enti locali.

In più occasioni è stato posto il problema della legittimazione dei comuni a prevedere, nell'esercizio della propria potestà normativa, l'attribuzione, agli stranieri extracomunitari stabilmente residenti nel proprio territorio, dell'elettorato attivo e passivo per la elezione dei propri organi assembleari (consigli comunali e circoscrizionali).

Sulla questione si era espressa, su richiesta della Regione Emilia Romagna, la Sezione II del Consiglio di Stato (parere n. 8007/2004 del 28 luglio 2004) nel senso di ritenere ammissibile una previsione statutaria dell'ente locale volta a consentire l'attribuzione agli stranieri dell'elettorato limitatamente alle consultazioni relative ai consigli circoscrizionali, sulla base di un'interpretazione aperta degli artt. 8 e 17 del TUOEL.

Recentemente l'argomento ha formato oggetto di un nuovo parere del Consiglio di Stato (n. 11074/04) espresso nell'adunanza del 6 luglio 2005 dalle Sezioni Riunite I e II in relazione alle argomentazioni svolte da questo Ministero nella propria richiesta.

Nel suddetto parere, le Sezioni Riunite, prendendo le mosse da quello precedentemente reso dalla Sezione II, pervengono alla esclusione della legittimazione degli enti locali a regolare, attraverso l'esercizio della propria potestà normativa, lo specifico profilo.

In particolare, il Consiglio di Stato, dopo aver preso atto delle iniziative tese ad assicurare agli stranieri "diritti civili e politici di maggiore spessore" in ragione del significativo contributo dagli stessi offerto allo sviluppo della collettività, osserva come gli artt. 48 e 51 della Costituzione espressamente coniughino, con la cittadinanza, il diritto di elettorato e di accesso agli uffici e alle cariche pubbliche. Il successivo art. 117, inoltre riserva alla legislazione esclusiva dello Stato le materie della "condizione giuridica dei cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea", della "immigrazione" e della "legislazione elettorale" di comuni, province e città metropolitane.

Muovendo da tali norme costituzionali il Consiglio di Stato perviene alla conclusione che l'ammissione degli stranieri al voto per le elezioni circoscrizionali potrebbe configurarsi soltanto in presenza di una delle seguenti condizioni alternative: che l'ordinamento statale, solo competente, provveda al relativo riconoscimento, ovvero che "le circoscrizioni possano essere espunte dal novero degli organi di governo e degli uffici pubblici comunali". Nessuna delle due condizioni è stata ritenuta sussistente. Non la prima, stante che non è possibile ritenere, per le ragioni diffusamente esposte nel parere, che gli artt. 8 e 17 del T.U.O.E.L.

e l'art. 9 del DLgs. n. 286/1998 rechino detto riconoscimento; non la seconda, stante che le circoscrizioni "condividono il *munus publicum* che caratterizza il comune e che consegue ad un procedimento elettorale, di per sé connotazione evidente dell'esercizio di funzioni e rappresentative e pubbliche". Da qui la conclusione cui perviene la pronuncia del Consiglio di Stato.

Occorre anche rilevare che, parallelamente alla espressione del suddetto parere, la Sezione I dello stesso Consiglio (parere n. 9771/04 trasmesso a questa Amministrazione richiedente il 25 luglio 2005) ha ritenuto sussistenti i presupposti di esercizio del potere governativo di annullamento straordinario ex art. 138 del T.U.O.E.L., a tutela dell'unità dell'ordinamento giuridico, nei riguardi dello statuto del Comune di Genova, nella parte in cui ha previsto la estensione agli stranieri extracomunitari del diritto di elettorato per le elezioni comunali. Il relativo provvedimento di annullamento della norma statutaria interessata è in corso di adozione dopo la conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 3 agosto u.s..

Tutto ciò premesso, nel trasmettere copia del predetto parere delle Sezioni riunite I e II, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità che lo stesso venga portato a conoscenza dei sindaci e dei presidenti delle rispettive province.

Le SS.LL. avranno, altresì, cura di sottolineare come, ai sensi dell'art. 8 dei T.U.O.E.L., resta affidato allo statuto dell'ente locale di "promuovere forme di partecipazione alla vita pubblica locale ... degli stranieri regolarmente soggiornanti". Dette forme di partecipazione possono assumere quella ricca varietà di modalità attuative che l'esercizio dell'autonomia normativa degli enti locali ha già fatto sperimentare, ma in nessun caso tradursi nel conferimento del diritto di elettorato, che – come evidenziato dal Consiglio di Stato - spetta in maniera esclusiva all'ordinamento statale effettuare, conformando il relativo diritto. "Deve escludersi che i diritti politici nei quali si inquadra agevolmente il diritto di voto nelle elezioni amministrative, possano avere un contenuto differenziato nell'ambito della Repubblica", come conseguirebbe al riconoscimento di una competenza in materia al singolo ente locale e, con riguardo alle elezioni circoscrizionali, alla circostanza che esse possono riguardare soltanto i comuni di più elevata dimensione demografica.

Le SS.LL. avranno, infine, cura di dare notizia a questo Ministero degli enti locali i cui statuti o regolamenti risultassero contenere disposizioni di ammissione degli stranieri extracomunitari all'elettorato attivo e passivo per l'accesso alle

cariche locali.